



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

### DECRETO N. 830/Dec.A/31 DEL 20.04.2009

---

- Oggetto:** **Deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli nello stagno di Cabras**
- VISTO lo Statuto per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTA la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37 recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2973 del 23 novembre 1993 con il quale sono state dettate le disposizioni regolamentari per l'uso del bertavello negli stagni e lagune della Sardegna;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 412 del 10 maggio 1995 recante "Disciplina dell'attività di pesca: dimensione dei pesci, molluschi e crostacei";
- VISTA la Direttiva prot. n° 5580 emanata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego del bertavello negli stagni della Sardegna;
- VISTE le disposizioni di cui all'art. 15, comma 18, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2007)" in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della Legge Regionale n. 1 del 1977 e le



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 31

DEL 20.04.2009

competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTO il Regolamento (CE) N. 1100/2007 del Consiglio del 18 settembre 2007 che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea;
- VISTO Decreto n.157/ deca8 del 30.01.2009 di deroga al divieto di pesca con l'impiego dei bertavelli nello stagno di Cabras per il mese di marzo 2009.
- VISTE la nota (Prot. n. 6020 del 27.03.2009) presentata dal Nuovo Consorzio Cooperative Pontis, titolare della concessione di pesca nello Stagno di Cabras, che ha richiesto l'autorizzazione di proroga per i mesi di aprile e maggio dell'utilizzo dei bertavelli in deroga al periodo consentito;
- CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la pesca riunitosi in data 6 aprile 2009;
- VALUTATO che il periodo di pesca con i bertavelli permesso in Sardegna è limitato a 4 mesi (ottobre-gennaio) e che un provvedimento straordinario, limitato nel tempo, nel numero degli attrezzi da pesca e con idonee prescrizioni, possa essere giustificato;

### DECRETA

- ART. 1 In deroga alle disposizioni contenute nel Decreto Assessoriale n. 2973 del 23 novembre 1993 recante "Disciplina della pesca con i bertavelli" è consentita, dal 1 Aprile al 31 maggio 2009 la pesca con il bertavello nello Stagno di Cabras, alle condizioni specificate:
- l'area di posizionamento dei bertavelli è quella ricompresa nelle zone evidenziate nella cartina allegata al presente Decreto;
  - possono essere effettuate come limite massimo 400 calate complessive (non più di 1 calata per ettaro) cui corrisponde un numero massimo di bertavelli pari a 2400 (6 per calata) nel rispetto di quanto stabilito nelle Linee Diretrici prot. n° 5580 emanate dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente in data 25 febbraio 1998 per l'adozione da parte dei soggetti



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO N. 31

DEL 20.04.2009

concessionari di misure di autoregolamentazione nell'impiego dei bertavelli negli stagni della Sardegna;

- la misura della maglia della rete dovrà essere di mm 14 di lato per le ali, di mm 12 per il corpo e di mm 10 per il sacco finale;
- tra l'estremo di una calata e la successiva deve essere assicurata un'interdistanza minima di 200 m;
- le calate non possono essere effettuate in aree immediatamente antistanti le bocche a mare e gli sbocchi degli immissari naturali e no o le aree di particolare importanza per il buon funzionamento e resa del bacino.
- il novellame eventualmente catturato dal bertavello dovrà essere immediatamente, e con le adeguate cure, liberato.

ART. 2 Il Nuovo Consorzio Cooperative Pontis nella persona del Presidente, legale rappresentante dello stesso è direttamente responsabile della vigilanza delle operazioni di pesca e del corretto svolgimento delle stesse con particolare riferimento alla salvaguardia del novellame; si farà altresì carico di garantire che venga effettuato il controllo giornaliero dei bertavelli provvedendo alla loro pulizia, sostituzione o addirittura rimozione qualora si ravvisi che costituiscano impedimento alla circolazione dell'acqua.

ART. 3 L'Assessorato si riserva la facoltà di operare i controlli, la vigilanza e disporre le ispezioni relativamente all'attuazione del presente Decreto. Il concessionario è tenuto a mettere a disposizione i dati del pescato ed a consentire le operazioni di controllo del pescato da parte degli Uffici e del personale specificamente incaricato dalla Regione.

ART.4 L'accertamento di violazione alle disposizioni del presente decreto comporta l'immediata revoca della deroga.

Cagliari, lì 20.04.2009

**L'Assessore**

Andrea Prato

